I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2853/95 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1068/93 recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete [3], ha stabilito una regola particolare per i tassi di conversione agricoli applicabili agli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ; che, per attuare tale regola, è necessario precisare quali siano gli importi di carattere strutturale o ambientale a cui essa si applica, nella misura in cui non corrispondono ai criteri previsti nei primi due trattini dell'articolo 7, primo comma ; che è possibile inserire tali precisazioni in una nuova disposizione del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 [5] ;

considerando che gli importi di carattere strutturale o ambientale a cui si applica tale regola sono quelli che beneficiano di un finanziamento della sezione orientamento del FEAOG o dello strumento finanziario di orientamento della pesca oppure sono previsti dal regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al trasferimento dalla sezione « orientamento » alla sezione « garanzia » del FEAOG del finanziamento di acluni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione [6], oppure, negli altri casi, sono importi destinati in particolare a contribuire alla realizzazione di investimenti agricoli o ambientali ; che gli importi appartenenti a quest'ultima categoria sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale [7], modificato dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione [8] o dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura [9], modificato dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione [10] ovvero dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo [11], regolamento modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1068/93 è inserito il seguente articolo :

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.
[4] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[5] GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.
[6] GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 12.
[7] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.
[8] GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 35.
[9] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.
[10] GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 37.
[11] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 92.

« *Articolo 18 bis*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, gli importi di carattere strutturale o ambientale che non sono :

— un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bovino adulto, o

— un premio compensativo per pecora o per capra,

sono quelli che beneficiano di un finanziamento della sezione orientamento del FEAOG, oppure dello SFOP, oppure quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio (*), o fissati da uno dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 (**), 2079/92 (***) o 2080/92 (****) del Consiglio.

(*) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 12.
(**) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.
(***) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.
(****) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione